

STATISTICHE SULLE DICHIARAZIONI FISCALI
NOVITA' NORMATIVE IRAP
ANNO D'IMPOSTA 2019

A cura di
Direzione Studi e Ricerche Economico-Fiscali
Ufficio di Statistica

Sommario

1	Irap.....	3
1.1	Determinazione diretta del reddito agevolabile (patent box).....	3
1.2	Esonero dal versamento del saldo 2019 e dell'acconto 2020	3
1.3	Soppressione del credito d'imposta per i soggetti senza dipendenti	4
1.4	Soppressione maggiorazione della deduzione per assunzioni nelle regioni del Sud Italia.....	5
1.5	Imprese familiari e promotori finanziari.....	5

1 Irap

1.1 Determinazione diretta del reddito agevolabile (patent box)

Il primo comma dell'articolo 4 del D.L. 34 del 30 aprile 2019, in materia di "Patent Box", introduce la possibilità, per il contribuente che opta per tale regime agevolativo¹, di autodeterminare l'imponibile agevolabile senza attività di ruling con l'Agenzia delle Entrate, riportando le informazioni necessarie alla sua determinazione in una documentazione predisposta secondo quanto previsto dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 30 luglio 2019.

Tale innovazione persegue l'obiettivo di facilitare e rendere più celere la fruizione dell'agevolazione Patent box, ponendo il contribuente, a prescindere dalle modalità di utilizzo del bene immateriale, in condizione di liquidare autonomamente il beneficio, corredandolo delle informazioni definite nel sopracitato provvedimento.

Il confronto con l'Amministrazione Finanziaria viene, in tal modo, rinviato alla successiva fase di controllo.

Per accogliere le nuove disposizioni, la specifica sezione XV del quadro IS del modello dichiarativo IRAP ha subito un'importante riorganizzazione.

1.2 Esonero dal versamento del saldo 2019 e dell'acconto 2020

In considerazione della situazione di crisi connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, l'art. 24 del D.L. 34/2020 ha stabilito che le imprese con un volume di ricavi non superiore a 250 milioni e i lavoratori autonomi con un corrispondente volume di compensi non sono tenuti al versamento:

- del saldo dell'IRAP relativo al periodo d'imposta 2019;
- della prima rata, pari al 40 per cento (ovvero al 50 per cento per particolari categorie di soggetti previsti dalla normativa vigente), dell'acconto dell'IRAP dovuto per il periodo d'imposta 2020. L'importo della prima rata dell'acconto è comunque escluso dal calcolo dell'imposta da versare a saldo per il 2020.

La disposizione in commento non trova applicazione per talune categorie di soggetti normativamente individuate. Si tratta, in particolare, dei seguenti soggetti:

- imprese di assicurazione, Amministrazioni ed enti pubblici;

¹ Il patent box (art.1, commi da 37 a 45, della L. 23 dicembre 2014, n.190) consiste in "un regime opzionale di tassazione per i redditi d'impresa derivanti dall'utilizzo di software protetto da copyright, di brevetti industriali, di disegni e modelli, nonché di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili".

- banche e altri intermediari finanziari;
- con volume di ricavi o compensi superiori a 250 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge.

La fruizione di tale agevolazione comporta la necessità di comunicarla nel quadro IS del Modello Irap 2020 e precisamente nella sezione XVIII “Aiuti di Stato”.

1.3 Soppressione del credito d'imposta per i soggetti senza dipendenti

La legge di bilancio per il 2019 ha abrogato il credito d'imposta per i soggetti che, nell'ambito della propria attività, non si avvalgono di lavoratori dipendenti.

La legge di Stabilità 2015, all'art. 1 c. 21 L. n. 190/2014, aveva stabilito che, dal periodo d'imposta 2015, i contribuenti che non avevano in forze dipendenti avrebbero potuto avvalersi di un credito d'imposta pari al 10% dell'IRAP lorda.

Le istruzioni al modello IRAP specificavano che l'importo del credito d'imposta fruibile era pari al 10% dell'IRAP versata nel periodo d'imposta oggetto della dichiarazione:

- a titolo di saldo del periodo d'imposta precedente;
- a titolo di acconto del periodo d'imposta in corso, limitatamente però all'imposta effettivamente dovuta;
- a seguito di ravvedimento operoso – iscrizione a ruolo – attività di accertamento.

Quindi, dal periodo d'imposta 2015, ne potevano usufruire le imprese individuali e i professionisti anche in forma associata, le società di persone e di capitali ed altre.

Il credito spettava se il contribuente non aveva avuto nel periodo d'imposta oggetto della dichiarazione alcun lavoratore alle sue dipendenze, nemmeno a tempo determinato e nemmeno per pochi giorni.

Il credito d'imposta, da evidenziare in un'apposita sezione del modello IRAP, poteva essere utilizzato solo in compensazione (art. 17 D.lgs. n. 241/1997) utilizzando il codice tributo 3883 nella sezione REGIONI del modello F24.

Stando così le cose, la sezione XVI dell'attuale modello IRAP 2020 riporta nel rigo IS91 soltanto:

- l'eccedenza di credito riportata dall'anno precedente (col.1);
- l'importo del predetto credito utilizzato in compensazione entro la data di presentazione della dichiarazione modello 2020 (col. 2);

- il credito residuo da utilizzare in compensazione tramite modello F24 (col.4) o ceduto al consolidato (col.5).

1.4 Soppressione maggiorazione della deduzione per assunzioni nelle regioni del Sud Italia

La Legge di Bilancio 2019 ha abrogato la maggiorazione a 15.000 euro della deduzione prevista per le assunzioni a tempo indeterminato nelle regioni del Sud Italia, elevata a 21.000 euro nel caso di under 35 e di lavoratrici donne.

La Relazione tecnica alla legge di Bilancio 2019 specifica che si è trattato di “*un intervento di coordinamento*”, cui non sono stati ascritti effetti di natura finanziaria. L'assenza di sostanziali effetti pratici è motivato dal fatto che il costo del personale dipendente a tempo indeterminato risulta comunque deducibile analiticamente, secondo quanto previsto dall'art. 11, comma 4-octies, D. Lgs. n. 446/1997.

1.5 Imprese familiari e promotori finanziari

In merito all'impresa familiare, se nella dichiarazione Irpef il reddito derivante dall'impresa viene imputato proporzionalmente alla rispettiva quota di partecipazione dei partecipanti, in ambito IRAP è l'imprenditore familiare, non i familiari collaboratori, il soggetto passivo. Infatti, l'IRAP colpisce il valore della produzione netta dell'impresa e la collaborazione dei partecipanti all'impresa familiare va intesa come valore aggiunto rispetto al prodotto conseguibile con il solo apporto lavorativo personale del titolare.

La prestazione svolta dal promotore finanziario non è qualificabile automaticamente come attività di impresa, di per sé assoggettata ad imposta, ma richiede una valutazione complessiva, da parte del giudice di merito, degli elementi di fatto offerti dalla fattispecie concreta, poiché essa, a norma dell'art. 31 del d.lgs. n. 58 del 1998 può essere svolta “in qualità di dipendente, agente o mandatario” e, quindi, può assumere connotati variabili tra la figura del lavoro subordinato dipendente, esente da imposta, quella del lavoro autonomo, assoggettabile ad imposta solo in presenza di un'autonoma organizzazione, e quella dell'attività d'impresa, pacificamente sottoposta ad imposizione.